

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Da più parti ormai, da destra come da sinistra, giungono segnali sulla necessità di procedere alla riforma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, laddove è prevista la incompatibilità di funzioni per i magistrati. In particolare il disegno di legge si propone di eliminare il carattere eccezionale dell'incompatibilità del magistrato con la carica di senatore o deputato, e prevederla anche con quelle di Presidente del Consiglio regionale, di Consigliere regionale, di Presidente dell'amministrazione provinciale, nonché di Sindaco di qualsivoglia comune.

Si è ritenuto innanzitutto sulla base dei principi ispiratori della Carta costituzionale, di ripristinare, al meglio, le condizioni di eguaglianza fra tutti coloro i quali intendano partecipare alla competizione elettorale politica o amministrativa per poi eventualmente essere eletti a qualcuna delle cariche sopra elencate.

È oltremodo evidente, alla luce di quanto da tempo ormai accade, che i magistrati, per la loro funzione, per la loro indipendenza, per la loro attività spesso esercitata nel territorio, divenuto poi collegio elettorale, sottoposta al controllo di un Consiglio superiore della magistratura, che altro non è che l'organo di autogoverno della stessa, si trovino in condizioni di privilegio quanto

meno come immagine di rappresentanti di un potere dello Stato che si estrinseca nell'esercizio dell'attività di accusa nei confronti dei cittadini, o dell'attività di chi giudica i cittadini stessi.

Si aggiunga a tutto ciò il concreto rischio che l'attività comunque prestata dal magistrato, possa, in caso di sua candidatura in qualsivoglia schieramento politico, sia durante, che immediatamente dopo aver cessato le funzioni di magistrato, indurre la pubblica opinione, erroneamente, a valutare, la precedente attività giudiziaria, dandole valenza politica.

Per tali motivi si propone di inserire fra le incompatibilità dei magistrati, anche quelle di deputato, di senatore, di Presidente del Consiglio regionale, di Consigliere regionale, di Presidente dell'amministrazione provinciale, nonché di Sindaco, prevedendo la cessazione di tali incompatibilità a far data dal terzo anno dalle dimissioni dall'ordine giudiziario.

Tale previsione di tempo è da inquadrarsi nella necessità di ricondurre il magistrato, in seno alla società civile, come candidato alle cariche su indicate, ad una certa distanza di tempo dall'esercizio di quei poteri che possono essere serviti a distorcere, nell'opinione pubblica, valori ed immagini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quello di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono essere candidati alla carica di deputato, senatore, Presidente del Consiglio regionale, Consigliere regionale, Presidente dell'amministrazione provinciale, Sindaco, se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario. Non possono nemmeno esercitare industrie nè commerci nè qualsiasi libera professione».

